REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro
in persona del dott. Francesca Maria Parodi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

ANDREANI PAOLA elettivamente domiciliata/o in VIA XX SETTEMBRE 32/11 16121 GENOVA presso l'avv. GAMMAROTA MARIAGRAZIA che la/o rappresenta unitamente all'Avv. Manuela DELLEPIANE per mandato a margine del ricorso

ricorrente

contro

AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE NR. 4, elettivamente domiciliata/o in Via Macaggi, 21 int 8 null 16121 Genova presso l'avv. LUIGI COCCHI che la/o rappresenta per mandato a margine della memoria di costituzione

convenuto

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato il 6.2.2020 Paola ANDREANI conveniva in giudizio ASL 4 Chiavarese, alle cui dipendenze è stata assunta a far data dal 5.8.1999 con inquadramento quale Ausiliario specializzato, addetto ai servizi socio assistenziali, livello A CCNL Personale Comparto Sanità 20.9.2001, assumeva di essere stata assegnata dal 27.10.2010 al servizio accoglienza presso l'URP (ufficio relazioni con il Pubblico) dell'Ospedale di Sestri Levante , ove si occupava di accoglienza , prenotazioni e relazioni con il pubblico con compiti esclusivamente amministrativi.
Ha descritto nel dettaglio le sue mansioni implicanti- tra le altre- attività di compilazione di moduli, ricevimento richieste di esenzione ticket e successiva registrazione, pagamenti POS, nonchè prenotazioni prestazioni intra muraria.
Ritenendo incongruo il suo inquadramento, in quanto ella non svolgerebbe compiti meramente manuali, ma una serie di attività più complesse, riconducibili alla

Firmato Da: STUPPIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 56252b51e20c71903346e7a5cd944ec
Firmato Da: PARODI FRANCESCA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71262063fb0ec71a

categoria B livello economico B super o quantomeno B, profilo professionale coadiutore amministrativo esperto , rivendicava le differenze retributive conseguenti ex art 52 dlgs 165/2001.

Si offriva di provare che altri addetti alle sue stesse mansioni avevano l'inquadramento di coadiutore amministrativo esperto; che nel mansionario interno relativo all'ufficio relazioni al pubblico divulgato dall'Asl 4 i suoi compiti venivano riconosciuti con difficoltà operative , di aver svolto un corso professionale di aggiornamento per gli operatori del CUPA (centro unico prenotazioni aziendale) presso la Regione Liguria ove gli utenti erano tutti operatori amministrativi, corso finalizzato all'utilizzo del sistema operativo detto Oasis che si interfacciava col sistema operativo della Regione Liguria.

Si costituiva ASL 4 Chiavarese, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.

La convenuta infatti sosteneva la correttezza dell'inquadramento applicato alla ricorrente, considerato che la sua attività di addetto all'ufficio URP dell'Ospedale di Sestri L. sarebbero state di contenuto semplice, e comunque circoscritte nell'ambito delle operazioni elementari di base, prive dei connotati di qualificazione e di specializzazione specifica propri del livello B, e ancor di più del livello B super, relativo a lavoratori che svolgono attività di coordinamento.

Sulla base di tali difese, non si è reso necessario procedere ad istruttoria, se non limitatamente all' espletamento di CTU contabile per il calcolo delle differenze retributive maturate.

Il ricorso può decidersi allo stato degli atti secondo la seguente motivazione.

La ricorrente inquadrata nel livello A Allegato I CCNL Integrativo del CCNL del 1999 (vedi anche CCNL comparto Sanità 2001 e successivo CCNL 2018) chiede di accertare che le mansioni dalla stessa svolte quale addetta all'Ufficio Relazioni Pubblico (RUP) dell'Ospedale di Sestri P , siano riconosciute come appartenenti al livello B , profilo retributivo B super con conseguente maturazione ex art 52 Dlgs 165/2001 alle differenze retributive conseguenti.

Secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, "*Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè: dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della norma contrattuale individuati nella seconda*". (ex multis Cass. Sez. lav., 27 settembre 2015, n. 8589, ***Ordinanza*** *n.* 32707 *del* 12/12/2019) .

Non resta quindi che rapportare tali attività all'inquadramento riconosciuto dall'ASL 4 (livello A) e quello B, profilo B super o quantomeno B richiesti col presente ricorso.

Firmato Da: STUPPIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 56252b51e20c71903346e7a5cd944ec
Firmato Da: PARODI FRANCESCA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71262063fb0ec71a

La declaratoria contrattuale per il livello A (CCNL comparto Sanità doc 4 e 5 ricorso) prevede: “ *Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono* capacità manuali generiche *per lo svolgimento di attività semplice ed autonomia esecutiva e responsabilità nell'ambito di istruzioni fornite riferite al corretto svolgimento della propria attività.*
Quanto poi al profilo professionale di *ausiliario specializzato* il CCNL specifica *:”svolge attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta quali ad esempio l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici la pulizia e riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso nell'ambito dei settori servizi di assegnazione le operazioni elementari o di supporto richieste necessaria al funzionamento dell'unità operativa.*
Appartengono invece al livello B: “ *I lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuale e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali, nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizione di massima”;* mentre nel livello B super(BS) sono ricompresi” *i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”*
Dalle declaratorie testè riportate, si può verificare che, mentre il livello A riguarda un'attività meramente manuale , per il livello B i compiti non sono meramente esecutivi , ma implicano conoscenze specifiche e proprie prescrizioni .
La maggiore professionalità del superiore livello sta dunque nella conoscenza qualificata dell'ambito in cui si svolge la richiesta attività , nonché nella assunzione di responsabilità che ricade sul lavoratore per il proprio operato: l'operatore non deve rispettare unicamente il dovere di corretto adempimento della prestazione richiesta secondo la diligenza del buon padre di famiglia, ma ha una responsabilità dell'applicazione delle istruzioni ricevute per lo svolgimento della propria attività secondo schemi e protocolli che devono essere prima conosciuti, poi applicati a seconda del caso dell’utente e quindi portati a termine nell’ambito delle procedure dell’azienda.
Nel caso di specie, è pacifico che Paola Andreani sia stata assegnata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico all’Ospedale di Sestri L. e che in tale veste si sia occupata di accoglienza del pubblico, dando indicazioni ed impartendo informazioni, effettuando prenotazioni, compilando moduli di rilascio copie cartelle cliniche, utilizzando il sistema operativo Oasis , rispettando le procedure dell’azienda.
I compiti dell’addetto URP descritti in ricorso non sono stati contestati dalla convenuta, ed in ogni caso risultano confermati dalla job description depositata dalla ASL4 Chiavarese (doc C memoria).
Ivi si legge:

Firmato Da: STUPPIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 56252b51e20c71903346e7a5cd944ec
Firmato Da: PARODI FRANCESCA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71262063fb0ec71a

Ruolo professionale: coadiutore e assistente amministrativo, ausiliario.

Finalità del Ruolo: operatore dedicato alla presa in carico del cittadino, al quale fornisce informazioni, assistenza ed orientamento ai servizi aziendali. Collaborare con Ufficio Relazioni di Chiavari per la raccolta delle segnalazioni. Garantire una serie di prestazioni di primo livello amministrative per rendere più agevole l'accesso in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura sull'Accoglienza.

Competenze:

1. Accoglie le richieste dei cittadini e ne orienta il percorso, con eventuale accompagnamento (es. PG)
2. Fornisce informazioni sui servizi aziendali
3. Gestione della posta elettronica dedicata al desk e provvede alla registrazione e gestione delle richieste di Cartelle Cliniche, apertura FSE e altre prestazioni di primo livello attraverso l'utilizzo dei programmi aziendali (Oasis_ISES)
4. Provvede a ricevere pagamenti tramite POS mobile.
5. Si rapporta con l'Ufficio Relazioni per la soluzione di problemi complessi e segnala eventuali criticità.
6. Segue procedure e istruzioni operative che pervengono dal Dirigente della struttura e dal RQ .
7. Supporta i reparti ospedalieri ove previsto (Oculistica, Oncologia, Cardiologia Ambulatoriale)

Formazione: professionale continua con particolare riferimento a:

1. gestione relazioni con il Pubblico (front office) e gestione dei conflitti.
2. formazione relativa all'utilizzo programmi informatici aziendali e regionali (es. gestione CC, apertura FSE)
3. Carta dei servizi aziendali.

Come si vede dal tenore della *Job description* sopra riportata -e dunque per stessa regolamentazione della convenuta- non si tratta quindi di attività elementari e meramente operative, ma implicanti conoscenze, ascolto dell'utenza, interpretazione ed individuazione del problema, con prestazione di attività di assistenza di primo livello .

Tali attività prevedono inoltre utilizzo e quindi formazione di programmi informatici.

Nel caso di specie è pacifico l'utilizzo da parte della ricorrente del programma informatico OASIS, nonché l'esistenza di procedure codificate .

Ritiene quindi il Giudice che, sulla base delle attività concretamente svolte dalla Andreani, possa senz'altro ritenersi che ella non abbia svolto compiti meramente

Firmato Da: STUPPIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 56252b51e20c71903346e7a5cd944ec
Firmato Da: PARODI FRANCESCA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71262063fb0ec71a

manuali, come riordino , pulizia di locali, raccolta e trasporto materiali , ma abbia eseguito attività implicanti conoscenza delle procedure e utilizzo di sistemi informatici, presupposti per i quali occorre formazione, conoscenza e pratica.
Per tutte tali ragioni non si condivide la sentenza del Tribunale di Genova nella causa 451/ 2020 in cui il Tribunale ha ritenuto che le attività della ricorrente (quale addetta al Centro unico di prenotazioni presso l'Ospedale di Lavagna) dovevano ricondursi al profilo A, essendo attività semplici, di tipo manuale e richiedenti una normale capacità nella qualificazione posseduta.
Paiono invece doversi ricondurre al livello B , profilo professionale "coaiudutore amministrativo" che è la figura professionale relativa all'addetto alla compilazione di documenti e schemi predeterminati, all'effettuazione di operazioni contabili semplici anche con l'uso di macchinari.
Non pare invece potersi riconoscere il livello economico B super , profilo di coadiutore amministrativo esperto, perché in tal caso il lavoratore deve saper utilizzare anche schemi non predeterminati , frutto anche di autonoma elaborazione, si occupa di stesura di testi, compiti non dedotti nel caso della lavoratrice.
La ricorrente ha quindi diritto , nei limiti della prescrizione quinquennale, e quindi dal gennaio 2015 in avanti le differenze retributive esistenti fra il livello A ed il livello B.
Tali crediti ammontano ,secondo l'ipotesi 1 del conteggio effettuato dal CTU , a € 8.944,93 sino al 31.12.2019 (come da CTU) .
Tale conteggio appare corretto nei presupposti ed in particolare per aver tenuto conto del livello B, livello economico B3 sino al 31.12.2005 e B4 a partire dall'1.1.2016 , tenendo conto rispettivamente della progressione economica prima in fascia retributiva A3 e poi nella fascia A4 del livello A .
Condivisibile risulta inoltre la mancata valutazione di progressione economica negli ulteriori livelli, in quanto ancorati a possibilità di bilancio e all'esistenza di pagelle individuali, nella specie non prodotte in allegato al ricorso , ma solo in sede di discussione, quindi tardivamente.
Segue pertanto la condanna di ASL4 Chiavarese al pagamento della somma sopra quantificata , oltre la maggior somma fra interessi legali rivalutazione monetaria.
Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta, soccombente.
La frazione residua segue la soccombenza della convenuta, onerata anche , per le medesima ragioni, del pagamento delle spese di CTU

Il Giudice

Definitivamente pronunciando :

1. Dichiara che la ricorrente ha svolto mansioni superiori riconducibili alla categoria B, profilo professionale di "coadiutore amministrativo" e profilo economico B3 sino al 31.12.2015 e B4 successivamente;
2. Per l'effetto condanna ASL 4 Chiavarese, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate dall' 1.1.2015 al 31.12.2019 , rispetto al livello A di

Firmato Da: STUPPIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 56252b51e20c71903346e7a5cd944ec
Firmato Da: PARODI FRANCESCA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71262063fb0ec71a

inquadramento, pari a euro 8.944,93, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola scadenza al saldo;

3. Condanna ASL 4 Chiavarese, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere la ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 2.100,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA , con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
4. respinge ogni altra richiesta;
5. Pone definitivamente le spese di CTU a carico della convenuta, liquidate come da separato decreto.

Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione

Genova, 25/01/2022 Il Giudice
Francesca Maria Parodi

Firmato Da: STUPPIA CRISTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 56252b51e20c71903346e7a5cd944ec
Firmato Da: PARODI FRANCESCA MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71262063fb0ec71a